

Allegato B)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera CC n° 18 del 29 marzo 2012

Modificato e integrato con delibera CC n° 19 del 17 marzo 2016

Modificato e integrato con delibera CC n° 84 del 30 novembre 2017

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

CAPO I – PRINCIPII GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale individuata dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997 e ss. mm., detta norme di disciplina generale per l'organizzazione di un'efficiente gestione delle entrate comunali, tributarie, patrimoniali ed assimilate.

Le disposizioni del presente regolamento trovano pertanto applicazione con riferimento a tutte le entrate del Comune, con la sola eccezione delle entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o altri Enti pubblici e delle entrate in conto capitale.

Il presente regolamento disciplina le forme e modalità alternative di riscossione mediante le quali il Comune intende realizzare le proprie entrate, sia nella fase volontaria che nella fase coattiva, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento, inoltre, detta norme per la disciplina di ulteriori aspetti tipici connessi alla gestione delle entrate, quali :

- la determinazione delle aliquote o delle tariffe;
- i responsabili della gestione delle entrate
- la gestione della riscossione coattiva delle entrate;
- la dilazione o rateizzazione di somme;
- la misura degli interessi moratori;
- la determinazione delle somme di modesto ammontare;
- le tutele amministrative e giurisdizionali per l'utente/contribuente;
- criteri di determinazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie;
- l'applicazione di istituti tipici del settore tributario: interpello, accertamento con adesione
- l'autotutela nel settore tributario.

Articolo 2 – Criteri per il coordinamento del presente regolamento con i regolamenti specifici di ogni singola entrata e con il regolamento di contabilità

Il coordinamento funzionale delle norme del presente regolamento con quelle dei regolamenti di disciplina specifica di ogni singola entrata e con il regolamento di contabilità è improntato ai seguenti criteri:

1. per quanto attiene alle entrate tributarie le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni disposizione eventualmente contrastante o parzialmente in conflitto contenuta nei regolamenti di dettaglio, con particolare riferimento alla sezione dedicata alla riscossione e ad ogni aspetto collegato, stante la volontà di omogeneizzazione, mediante le norme del presente regolamento, delle gestione di tutte le entrate in una comune linea applicativa; per quanto non regolamentato troveranno applicazione le norme dei singoli regolamenti di dettaglio ovvero, in assenza di disposizioni, le norme di legge;

2. per le entrate patrimoniali o assimilate la normativa contenuta nel presente regolamento è da intendersi come prevalente quanto alla disciplina delle modalità di gestione della riscossione e segnatamente con riferimento alla riscossione coattiva;

3. le norme del regolamento di contabilità che disciplinano aspetti procedurali tipici (come nel caso della riscossione, della rateizzazione o del calcolo degli interessi moratori) restano applicabili per le situazioni non specificamente contemplate nel presente regolamento e dunque quale norma generale residuale;

4. sono da ritenersi prevalenti tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità o nei distinti regolamenti speciali per le singole entrate che intervengano a disciplinare aspetti non contemplati nel presente regolamento e segnatamente per quanto attiene alle regole di calcolo per l'applicazione della base tariffaria, delle aliquote o delle agevolazioni.

Articolo 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate

La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei servizi comunali ha luogo nel rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Esse vengono fissate in misura tale da garantire l'equilibrio di Bilancio. La competenza nella determinazione delle aliquote e delle tariffe è unicamente quella prevista dalla legge tempo per tempo vigente.

Le delibere di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono adottate entro il termine previsto per l'adozione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Nel caso in cui una norma statale consenta l'approvazione del Bilancio oltre il termine ordinariamente stabilito del 31 dicembre, l'adozione delle aliquote e tariffe potrà avvenire entro questo nuovo termine, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata adozione della deliberazione delle aliquote e tariffe nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate ed applicate per l'anno di imposta precedente, ove la legge lo consenta.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha tuttavia effetto retroattivo.

Articolo 4 – Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

Il responsabile del procedimento individuato secondo l'ordine delle competenze per materia è tenuto ad esercitare un'attenta vigilanza su tutti gli aspetti connessi alla materiale gestione delle entrate affidate alla sua responsabilità.

La stessa figura valuta e decide su qualsiasi domanda concernente la modifica dell'importo del credito, eventualmente a seguito dell'attribuzione di specifiche agevolazioni, nonché in materia di rimborso di quote di entrate versate e non dovute.

Il responsabile del procedimento di entrata è tenuto ad adottare con tempestività i necessari provvedimenti di sollecitazione dei mancati pagamenti, secondo le indicazioni contenute al comma 2 dell'articolo 59 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente, avendo cura di provvedere sia al sollecito in forma ordinaria (se contemplato), sia alla costituzione in mora ai sensi del disposto dell'art. 1219 del codice civile.

CAPO II – RISCOSSIONE

Articolo 5 – Riscossione delle entrate comunali

La riscossione delle entrate nella fase volontaria, ove la legge nazionale non imponga esclusive modalità specifiche di pagamento è svolta in modalità diretta da parte del Comune, mediante il ricorso alle forme elencate al comma 6 dell'articolo 55 del regolamento di contabilità. E' possibile l'utilizzo combinato contemporaneo di più canali di pagamento, se consentito dal legislatore e purché sia sostenibile sul piano economico ed organizzativo.

Quando la riscossione dell'entrata è affidata in concessione a soggetto iscritto all'albo previsto dall'articolo 53 del d. lgs. 446 del 1997, l'incasso dei versamenti spontanei è effettuato su conto di tesoreria (postale o bancario) del Comune, a norma dell'articolo 2 bis del D. L. 193/2016 e ss.mm., mentre le somme richieste a seguito di attivazione di procedimento di controllo possono essere incassate su conto dedicato, intestato al concessionario, specificamente riservato alle riscossioni del Comune, alle condizioni definite negli atti contrattuali. Il concessionario provvede in proprio, ai sensi di legge, e fino allo scadere del contratto, alla riscossione coattiva dell'entrata affidata in concessione, incassando e riversando le somme derivanti da riscossioni non volontarie in base alle condizioni e vincoli riportati nel contratto firmato.

Articolo 6 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la riscossione coattiva delle entrate è svolta in forma diretta.

Il recupero coattivo di tutte entrate non riscosse è svolto con la supervisione ed il coordinamento del Servizio Entrate, che vi provvede, ove occorra, con il supporto dell'Avvocatura Civica.

Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata al Servizio Entrate.

L'azione di recupero coattivo è introdotta con la notifica al debitore dell'ingiunzione fiscale, di cui al successivo articolo 10, intendendosi per tale il provvedimento di ingiunzione emesso a norma del R.D. 639 del 1910, rafforzato dalla possibilità di applicazione dei poteri e delle azioni cautelari previste dal titolo II del DPR 602/1973 e ss.mm.

La notifica dell'ingiunzione deve essere preceduta, tranne i casi in cui non appare necessario o non se ne ravvisi l'opportunità e convenienza organizzativa, dalla spedizione di solleciti in posta ordinaria o mediante raccomandata A.R.

A norma dell'articolo 2 del D.L. 193/2016 e ss.mm., il Comune può deliberare di affidare all'Agenzia delle Entrate riscossione spa la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali o assimilate dell'Ente, alternativamente oppure in concomitanza con la riscossione coattiva in forma diretta.

Ogni responsabile di entrata di cui all'articolo 4, constatata la sussistenza di crediti non riscossi, dopo aver provveduto alla costituzione in mora del debitore a norma del disposto dell'art. 59 del regolamento di contabilità, ove il pagamento delle somme non sia stato assolto, e dopo aver proceduto alle operazioni di allineamento contabile tra voci di carico e relativi accertamenti di Bilancio, trasmette al Servizio Entrate la lista di carico dei debitori e degli importi, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'atto di costituzione in mora, copia del provvedimento di messa in mora per la predisposizione del fascicolo per il recupero coattivo.

Per esigenze di migliore funzionalità e speditezza dell'operato amministrativo il Servizio Entrate può concordare con i Responsabili dei servizi interessati, modalità organizzative dirette della formazione delle ingiunzioni, ovvero la consegna dei dati con formati o modalità operative semplificate, come pure, ove occorra per agevolare l'azione di alcune unità amministrative non in grado di provvedervi autonomamente con celerità, lo svolgimento su scala massiva di azioni di sollecitazione o messa in mora, antecedenti alla notifica dell'ingiunzione.

Per il conseguimento di livelli di maggiore efficienza e celerità il Servizio Entrate si avvale della collaborazione funzionale e del supporto dei Servizi Informatici e del Sistema Informativo Territoriale.

Articolo 7 - Accollo al debitore dei costi amministrativi e di riscossione

L'attivazione dell'azione di recupero del credito costituisce un costo aggiuntivo per l'amministrazione. Tale costo deve essere posto a carico del debitore, per fini di equo trattamento. Si verificherebbe, infatti, un trattamento non equo qualora non si discriminasse fra il trattamento del creditore che paga alla scadenza concessa (il cui comportamento non genera oneri aggiuntivi all'amministrazione) e quello del creditore moroso (la cui morosità comporta un costo amministrativo aggiuntivo all'Ente per la necessità di attivare processi di recupero del credito).

In sede di riscossione coattiva, pertanto, anche a fini di deterrenza dell'inadempimento, il debitore dovrà pertanto corrispondere le spese vive cagionate all'Ente per l'attivazione del recupero coattivo delle somme, nel rispetto del principio di mero ristoro del costo.

Il Comune pone a carico del debitore ogni costo vivo di riscossione che deve sostenere per il recupero del credito, così suddivisi:

A) oneri di notifica;

B) recupero dei costi gestionali del servizio (es. costi onnicomprensivi di un eventuale appalto del servizio o di parte di esso);

C) recupero dei costi tabellari delle spese per procedura esecutiva, determinati nell'esatto valore previsto nei decreti ministeriali tempo per tempo vigenti).

Il recupero dei costi vivi di riscossione ha natura risarcitoria ed è applicato in aderenza a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 231/2002.

Oltre al costo di riscossione come sopra determinato, il debitore che non provveda al pagamento delle somme nei tempi previsti, è soggetto al pagamento di un diritto amministrativo per il servizio di recupero, commisurato, sotto il profilo logico, ai seguenti criteri generali: tempo e i costi generali che gravano sull'apparato amministrativo dell'Ente per l'attivazione delle azioni di recupero o la gestione, inclusa la fase del controllo, di pratiche di pagamento rateale (onere che l'amministrazione non dovrebbe sopportare se il contribuente-utente effettuasse il pagamento entro i termini assegnati e che lo rende giustificabile e doveroso) in termini di perseguimento di una maggiore efficienza organizzativa della pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo per il servizio di recupero dell'entrata è stabilito dalla Giunta Comunale a norma del combinato disposto dell'articolo 42 comma 2 lettera f) e dell'articolo 48 del TUEL.

La misura dei costi di cui al comma 3 lettere A) e B) e di cui al comma 4 è stabilita con delibera della Giunta Comunale ed aggiornata periodicamente.

Articolo 8 – Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori per le entrate patrimoniali o assimilate

Il responsabile di ogni singola entrata di natura patrimoniale o assimilata provvede, prima di attivare l'azione di recupero coattiva, al sollecito nelle forme, modalità, frequenza stabiliti dall'articolo 59 del regolamento di contabilità o altra modalità o termine ricavabile da norma di legge o atto pattizio che risulti prevalente.

L'atto di costituzione in mora deve essere adottato in piena adesione ai criteri e principii indicati all'articolo 1219 del codice civile.

Quando si tratti di ratei di pagamento di tariffe, rette o canoni per i quali sia preconstituito e noto al debitore il termine di scadenza del pagamento, a norma del disposto dell'art. 1219, comma 2 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora del debitore, in quanto trattasi di obbligazioni per le quali è scaduto il termine per l'adempimento. Per tali entrate la notifica di un provvedimento di costituzione in mora risponde, pertanto unicamente a criteri di opportunità, di stimolo al pagamento spontaneo, di interruzione della prescrizione. L'eventuale mancata trasmissione dell'atto di costituzione in mora non toglie alcuna validità al procedimento di recupero coattivo intrapreso con l'ingiunzione.

Il responsabile di ogni singola entrata patrimoniale o assimilata, avrà cura di richiedere gli interessi moratori, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale), nonché le maggiorazioni eventualmente applicabili, oltre agli oneri a titolo di costo amministrativo e di postalizzazione di cui al precedente articolo 7.

L'applicazione degli interessi moratori al tasso legale tempo per tempo vigente decorre:

- a) dalla data di scadenza assegnata con l'atto di costituzione in mora;
- b) dalla data di scadenza del termine per tutti i casi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1219 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora.

ART 9: Entrate soggette a riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale

Per l'attivazione della riscossione coattiva il credito deve risultare certo, liquido esigibile e deve discendere da titolo avente efficacia esecutiva.

Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi e incontestabili, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.

Per le entrate patrimoniali o assimilate, richieste a fronte della fruizione di un servizio pubblico, il titolo esecutivo si forma con la notifica dell'ingiunzione fiscale.

Sono soggette a recupero mediante ingiunzione fiscale :

- a) tutte le entrate tributarie;
- b) le entrate patrimoniali di diritto pubblico, per le quali sia possibile effettuare con l'ingiunzione una mera ricognizione o accertamento del credito, in quanto già di per sé certo, liquido ed esigibile;
- c) le entrate patrimoniali o assimilate di diritto privato, aventi causa in rapporti contrattuali o di diritto privato, sempreché costituenti crediti certi, liquidi ed esigibili;
- d) le entrate patrimoniali o assimilate di diritto privato, aventi causa in rapporti contrattuali o di diritto privato, per i quali non si possa affermare che gli stessi sono certi, liquidi ed esigibili, e per le quali sia stato previamente acquisito il titolo esecutivo con rito ordinario.

Sono pertanto soggette ad azione di recupero coattivo mediante ingiunzione fiscale le seguenti entrate patrimoniali:

- a) tariffe dei servizi a domanda individuale (refezione, retta asilo nido, trasporto scolastico, incluse le quote del post orario);
- b) sanzioni per violazioni al codice della strada;
- c) sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;
- d) sanzioni amministrative riscosse per conto di altra autorità e ente pubblico in forza di specifica norma procedurale;
- e) canone di occupazione di suolo pubblico;
- f) qualsiasi canone per l'uso di beni demaniali o patrimoniali applicato sulla base di provvedimento a valenza generale valido *erga omnes*;
- g) canoni di locazione degli immobili ERP;
- h) rette per la fruizione, a domanda, di servizi specifici erogati nell'ambito della cura della persona e più in generale dei servizi sociali;
- i) oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere urbanistico;
- l) canone annuale per la luce votiva;
- m) fitti o canoni di locazione che abbiano natura calmierata e sociale;
- n) ogni altra entrata che sia possibile classificare, mediante operazione ermeneutica, come entrata patrimoniale di diritto pubblico o entrata avente causa in rapporti di diritto privato, ma con i requisiti di costituire crediti certi, liquidi ed esigibili.

Ove la titolarità delle suddette entrate sia stata trasferita ad altro soggetto incaricato dell'erogazione di un servizio che comporti il pagamento di una tariffa o canone, a norma delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e in forza di rapporto convenzionale, alla riscossione coattiva provvede di norma il soggetto che gestisce il servizio pubblico affidato, fatta salva eventuale diversa determinazione contenuta nell'atto convenzionale.

Articolo 10 – Ingiunzione fiscale

L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che esprime la potestà di auto accertamento del credito riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza all'autorità della pubblica amministrazione che sia abilitata a farne uso.

Nel caso delle entrate patrimoniali o assimilate di diritto pubblico l'ingiunzione, validamente composta e notificata, costituisce titolo esecutivo ed è, nel contempo, atto di precetto.

Il procedimento di coazione, infatti, ha inizio con l'ingiunzione, che consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta entro trenta giorni se si tratta di entrate non tributarie, entro sessanta giorni se si tratta di entrate tributarie.

In quanto atto con valore di titolo esecutivo l'ingiunzione legittima l'esecuzione forzata, decorso il termine assegnato per l'adempimento.

Nel caso di entrate di natura tributaria il titolo di precetto è costituito dall'atto di accertamento notificato al contribuente ai sensi di quanto previsto dalle norme di disciplina speciale delle entrate tributarie. Il richiamo *per relationem* ovvero la riassunzione del contenuto essenziale dell'accertamento all'interno dell'ingiunzione opera come atto meramente riproduttivo del titolo esecutivo.

Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate che si originino da rapporti di diritto privato, l'ingiunzione fiscale mantiene la natura di atto di precetto, ma trarrà la sua legittimazione dal titolo esecutivo costituito, ove si ricorra nel caso previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera d), con le forme del rito ordinario.

Quando l'ingiunzione si accompagna ad un titolo esecutivo ordinario, quest'ultimo assume la natura di titolo esecutivo speciale.

L'ingiunzione fiscale esprime in ogni caso la natura di atto interruttivo della prescrizione.

L'ingiunzione fiscale è notificata con una delle seguenti alternative modalità:

- a) nella forma delle citazioni da un ufficiale giudiziario o da un messo del giudice di pace;
- b) a mezzo posta secondo la procedura indicata dalla legge 890 del 1992;
- c) dal funzionario responsabile della riscossione, nominato ai sensi del disposto dell'articolo 4 comma 2 septies del D.L. 209/2002;
- d) tramite messo notificatore nominato ai sensi del disposto dell'art. 11, commi 158 e seguenti della legge 296/2006.

L'ingiunzione può essere sempre rinnovata dall'amministrazione, anche nelle more del giudizio di opposizione alla precedente ingiunzione.

Per effetto del disposto del disposto dell'art. 229 del D. Lgs. 51/1998 l'ingiunzione non necessita di visto pretorile ed è pertanto esecutiva di diritto per effetto del perfezionamento a cura del funzionario preposto all'emanazione della stessa.

L'ingiunzione fiscale è sottoscritta dal Dirigente dell'Area Risorse, quale che sia la natura dell'entrata oggetto dell'azione coattiva.

Sono requisiti necessari dell'ingiunzione:

- a) la motivazione del provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche poste a base dell'atto;
- b) l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
- c) l'indicazione dell'accertamento precedente e degli atti presupposti;
- d) l'indicazione dell'autorità competente per il riesame dell'atto in autotutela;
- e) l'indicazione dell'autorità amministrativa o giurisdizionale presso la quale è possibile impugnare l'atto;
- f) l'esatta indicazione delle modalità e termini per presentare ricorso amministrativo, qualora ne ricorrano i presupposti e/o ricorso giurisdizionale;
- g) l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione dell'ingiunzione;
- h) l'ordine di pagare nel termine previsto sotto pena degli atti esecutivi;
- i) l'indicazione del debitore;
- j) l'indicazione della somma dovuta e la distinta liquidazione di tutti gli elementi su cui si fonda la pretesa;
- k) l'indicazione del responsabile del procedimento di notifica, ai sensi dell'art. 36 della legge 31/2008;
- l) l'indicazione che in caso di mancato pagamento si applicheranno le misure cautelari m) la sottoscrizione del funzionario responsabile del processo di riscossione coattiva; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.

Articolo 11 – Termine per l'impugnazione dell'ingiunzione fiscale – Tutele

Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura tributaria il termine per l'impugnazione è di 60 giorni dalla notifica. Entro tale data il ricorso deve essere depositato al Protocollo Generale dell'Ente e il contenzioso si instaura ove la parte depositi alla Commissione Tributaria, entro i successivi 30 giorni. La copia del ricorso e la prova di avvenuta notifica all'Ente. Qualora sussistano le condizioni per l'instaurazione del preventivo procedimento di reclamo-mediazione si applicheranno **le disposizioni stabilite dalle** norme di legge che disciplinano, tempo per tempo, la materia. I termini in precedenza indicati sono perentori.

Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura patrimoniale o assimilata, invece, il termine per l'impugnazione è pari a 30 giorni da quelle della notifica. Il termine di 30 giorni non è perentorio ai fini della proposizione dell'opposizione e ha rilevanza solo in relazione all'esecuzione dell'ingiunzione. Il decorso del termine di 30 giorni senza che sia stata depositata opposizione

all'A.G.O. preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione, ma la parte potrà comunque anche oltre il termine dei 30 giorni procedere alle opposizioni ai sensi degli artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione.

L'ingiunzione non acquista efficacia di giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione non ha conseguenze di ordine processuale, generando unicamente l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.

L'impugnazione dell'ingiunzione fiscale è effettuata, a norma dell'art. 3 del R.D. 639/1910, mediante ricorso o opposizione.

Quando l'ingiunzione è emessa per il recupero di entrate di natura tributaria la tutela giurisdizionale appartiene al giudice tributario. Il ricorso deve essere formato con le modalità e nei tempi indicati al decreto legislativo 546/1992 e ss.mm.

La tutela giurisdizionale sulle ingiunzioni emesse per il recupero di entrate patrimoniali o assimilate appartiene invece all'autorità giudiziaria ordinaria. Se la controversia ha valore non superiore a 5.000 euro la competenza appartiene al Giudice di Pace. Per gli altri casi la competenza spetta al Tribunale, ai sensi del disposto dell'art. 7 del codice di procedura civile.

Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate l'opposizione all'ingiunzione richiede la forma dell'atto di citazione (art. 163 per i giudizi di cognizione, artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.).

L'atto di opposizione giudiziaria è sottoposto al pagamento del contributo unificato ordinario in relazione al valore (DPR. 30.05.2002 n. 115 e ss.mm.).

La gestione del contenzioso sugli atti della riscossione coattiva è svolta in collaborazione tra il Servizio Entrate e l'Avvocatura Civica, assumendo quale criterio guida il limite del valore della lite.

L'attività di tutela giurisdizionale delle ingiunzioni fiscali emesse per il recupero dei crediti di qualunque natura dell'Ente, nonché dei successivi atti della riscossione coattiva, è conformata ai criteri e principii codificati all'articolo 33 del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto stabilito al comma 1.

Articolo 12 – Prescrizione e decadenza – termini per l'azione di recupero coattivo

L'esercizio della potestà di accertamento in materia tributaria è soggetta alle disposizioni che assoggettano la stessa ad un tempo di decadenza calcolato a decorrere dal momento in cui la violazione contestabile è stata commessa.

L'accertamento per la contestazione di una violazione in materia tributaria è assoggettato alla disciplina prevista dall'articolo 1 comma 161 della legge 296/2006, il quale prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

La prescrizione del credito è regolamentata dalle norme del titolo V , capo I del libro sesto del codice civile.

Il termine per l'esercizio dell'azione di recupero coattivo è disciplinato dalle disposizioni vigenti ed è così identificabile :

- entrate tributarie: l'ingiunzione deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- entrate patrimoniali o assimilate: la notifica dell'ingiunzione deve aver luogo entro i termini di prescrizione stabiliti dal diritto civile (artt. 2946, 2947 e 2948 del codice civile).

La prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo, ai sensi dell'ordinamento vigente, ad esprimere effetto di atto interruttivo della prescrizione. L'interruzione toglie ogni valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso. In tal caso, affinché maturi la prescrizione occorre che decorra per intero un nuovo periodo prescrizionale, di entità diversa a seconda della natura dell'entrata.

Il termine per la notifica, nel caso in cui l'atto risulti poi notificato, è identificato:

- a) per il notificante nella data di consegna del piego all'ufficiale giudiziario, al messo o all'ufficio postale;
- b) per il destinatario la data di ricezione dell'atto, quale risulti dall'avviso di ricevimento, ovvero qualora questa risulti incerta dal bollo apposto sull'avviso di ricevimento dell'ufficio postale che lo restituisce.

Articolo 13 – Misura degli interessi

Gli interessi per la riscossione del tributo o il rimborso di quote versate e non dovute di tributi sono dovuti in misura del saggio del tasso legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno in cui fu eseguito il pagamento risultato in parte o in tutto non dovuto.

Per le entrate patrimoniali o assimilate gli interessi, fatta salva diversa determinazione bilaterale contenuta in contratti o altri atti pattizi prevalenti, sono dovuti in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, con maturazione a giornata e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14 – Determinazione dell'importo minimo di versamento e della somma al di sotto della quale non si procede a recupero

Non si procede al recupero di somme di entrata (tributi o altre entrate) pari o inferiori a 12 euro. Importi pari o inferiori a 12 euro possono comunque essere richiesti quando il mancato pagamento è il frutto di un comportamento volontariamente omissivo effettuato per non versare delle somme contando sulla franchigia generale. In tal caso il responsabile dell'entrata potrà disporre il recupero della somma non versata, comminando in aggiunta, in presenza di elementi di gravità del fatto commesso, l'eventuale sanzione ammessa dall'ordinamento vigente e recuperando le spese di procedura.

La norma di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Il limite di esonero dal versamento del tributo è pari a 12 euro (valore annuo).

Non si procede al rimborso di imposta se la quota da rimborsare è pari o inferiore a 12 euro.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'amministrazione è esonerata dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 15 – Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

E' ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale, purché l'importo versato sia contabilmente corretto.

L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento consente di evitare di dover effettuare un rimborso e, per contro, l'adozione di un provvedimento di recupero.

Articolo 16 – Debitore principale e debitore corresponsabile

Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.

Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, altro genitore, ascendenti, ecc.)

Articolo 17 – Rateizzazione di debiti

Il Comune persegue la realizzazione dei propri crediti secondo i principi guida dell'integrale soddisfacimento e della salvaguardia di condizioni di transitoria difficoltà economica.

Per consentire al debitore che versi in condizioni di transitorie o stabili dallo stesso difficoltà economiche di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateizzazione del debito sulla base dei seguenti criteri:

- a) accertamento preventivo delle condizioni di difficoltà che non consentono il pagamento integrale e tempestivo del debito, da effettuarsi sulla base di motivata istanza di rateizzazione;
- b) riconoscimento automatico del beneficio della rateizzazione a seguito dell'istanza (anche al fine di tener conto della congiuntura economica negativa) quando la situazione patrimoniale e reddituale, attestata da dichiarazione ISEE, e/o le altre condizioni rappresentate nell'istanza e/o accertate con istruttoria, anche in forma di colloquio diretto, da parte del responsabile dell'entrata oppure da parte del responsabile del procedimento di riscossione coattiva, indichino che la rateizzazione del credito è beneficio necessario per rendere possibile il recupero dello stesso, e il debitore richiedente non abbia mai in precedenza usufruito, da parte dello stesso servizio, del beneficio della rateizzazione, oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto l'obbligazione (pagamento delle somme rateizzate);
- c) definizione di un piano di rateazione che favorisca l'assolvimento del debito, determinando un importo di pagamento di ogni singola rata commisurato all'effettiva possibilità di spesa del debitore e con applicazione degli interessi moratori, al tasso legale, sull'intero ammontare del debito (comprensivo di ogni onere accessorio calcolato alla data di emissione del provvedimento di rateizzazione);
- d) cadenza mensile della rata;
- e) numero di rate massimo pari a **24** se il debito è di ammontare fino a 5.000 euro, elevato a un massimo di **48** rate se l'importo è fino a 10.000 euro, e ad un massimo di **72** rate per debiti di entità superiore.

Per ogni altro caso o circostanza in cui l'istanza di rateizzazione presenti caratteri che non sono riconducibili alle ipotesi disciplinate al comma precedente, si potrà acconsentire ad accordare il beneficio della rateizzazione previo esperimento del procedimento indicato al comma 3 dell'articolo 59 del regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale, in ogni caso in cui la situazione patrimoniale, reddituale o personale del debitore appaia pregiudicata o tale da non consentire il buon esito di un piano di rateazione accordato sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, su proposta del Dirigente dell'Area cui è riferibile la responsabilità del credito, e previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio, può alternativamente:

1. autorizzare il beneficio del pagamento in un numero di rate superiori **al numero di rate indicate al comma 2 lettera e)**;
2. accordare il beneficio della sospensione temporanea della riscossione coattiva, per un massimo di 12 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore;
3. nei casi più gravi, quando il debitore non disponga di mezzi economici oppure la condizione personale o familiare sia tale da non rendere possibile il pagamento del debito, oppure ancora risulti evidente e dimostrabile l'inesigibilità del credito secondo i criteri usualmente applicati in materia di riscossione delle entrate, e comunque in ogni caso in cui l'azione espropriativa, se

attuata, possa arrecare alla persona un pregiudizio che appaia grave, imminente, lesivo della dignità della persona, deliberare la concessione di un contributo economico una tantum, nei limiti delle possibilità delle risorse economiche di Bilancio, vincolato al pagamento del debito di entità pari, nel massimo, al totale del debito maturato nei confronti del Comune.

Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite nel piano di rateazione accordato, il responsabile del procedimento contesta con lettera raccomandata AR al debitore l'inadempimento, invitandolo a riprendere il pagamento delle somme oggetto del piano di rateazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Ove il debitore non adempia all'invito il responsabile del procedimento dispone la revoca del provvedimento di rateizzazione e trasmette gli atti al competente Servizio Entrate per l'avvio o la ripresa dell'azione di recupero coattiva.

In fase di recupero coattivo delle entrate il beneficio della rateizzazione è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione preventiva di un apposito atto di ricognizione del debito ai sensi del disposto dell'articolo 1988 del codice civile.

Articolo 18 – Nomina di messi notificatori

Ove se ne ravvisi la necessità, per una migliore e più fluida gestione, per la notifica di avvisi di accertamento in materia di tributi locali e delle ingiunzioni, nonché per la notifica degli atti concernenti le procedure esecutive previste dal R.D. 639/1910 il Dirigente dell'Area Risorse può nominare, con proprio atto di nomina formale, uno o più messi di notifica per i fini e con le modalità indicate all'art. 1 comma 158 della legge 296/2006. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio comunale e non può farsi rappresentare o sostituire da altri soggetti.

Articolo 19 – Rimborsi

Il contribuente o l'utente che ritenga di aver versato al Comune somme a titolo di tributi o di altra entrata extratributaria può presentare domanda di rimborso, documentando le ragioni che dimostrano la sussistenza del credito e allegando la documentazione che provi quanto sostiene.

Nella domanda di rimborso il soggetto beneficiario indica le modalità mediante le quali il rimborso deve essere eseguito in suo favore. Per crediti superiori all'importo di 3.000 euro occorre indicare gli estremi IBAN di apposito conto corrente bancario, al fine di rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità.

Le somme dovute a rimborso devono essere incrementate degli interessi calcolati nella misura prevista all'articolo 8.

Articolo 20 – Attribuzione dei poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione di processo verbale di accertamento

Il Dirigente dell'Area Risorse può conferire al personale che appaia idoneo e che presenti i requisiti indicati al comma 181 e 182 dell'art. 1 della legge 296/2006, i poteri di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e a quelle che si verificano sul territorio comunale, con esclusione delle violazioni al codice della strada.

Può altresì conferire gli stessi poteri al personale di eventuali soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

Articolo 21 – Il funzionario responsabile della riscossione

Il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabile per la riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione e ai quali spettano e funzioni già demandate al segretario comunale dall'art. 11 del RD 639/1910.

I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del d.lg. 112/1999 (acquisizione del certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione).

Il funzionario responsabile della riscossione può eseguire in forma diretta la notificazione delle ingiunzioni fiscali ed è la figura che procede all'esecuzione mobiliare o immobiliare, ovvero al pignoramento dei beni e, successivamente, alla vendita mediante pubblico incanto, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il funzionario responsabile della riscossione dispone di un registro cronologico, vidimato prima di essere messo in uso, nel quale devono essere annotati in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali.

Il funzionario responsabile della riscossione non può esercitare le sue funzioni al di fuori del territorio che gli è stato assegnato.

Articolo 22 - Azioni esecutive

Dopo la notifica dell'ingiunzione il Comune può ricorrere ad approntare le misure cautelari e conservative indicate al titolo II del DPR 602/1973 **tra le quali, a titolo di esempio:**

- il fermo amministrativo di beni registrati (articolo 86 del DPR 602/1973)
- l'iscrizione di ipoteca, di cui all'art. 77 del DPR 602/1973
- l'istanza di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
- il pignoramento dei crediti presso terzi (articolo 72 bis del DPR 602/1973)

Esperate, ove occorrente, e con le modalità indicate dall'ordinamento vigente, le azioni cautelari ed esecutive, decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, è possibile dar corso

all'azione esecutiva secondo le disposizioni del R.D. 639/1910 integrato dal titolo II del DPR 602/1973.

Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, l'espropriazione immobiliare e l'espropriazione presso terzi, provvede il funzionario responsabile della riscossione di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Nei casi in cui si utilizzino le procedure esecutive disciplinate dal DPR 602/1973 qualora la procedura esecutiva non sia iniziata entro l'anno dalla notifica dell'ingiunzione si dovrà procedere con la preventiva notifica al debitore del preavviso di cui all'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973 (avviso contenente intimazione ad adempiere entro 5 giorni).

Articolo 23 – Cessione di crediti

E' possibile procedere alla cessione pro soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, con esclusione dei crediti di natura contributiva.

I crediti, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati mediante un provvedimento del Dirigente dell'Area Risorse, previo esperimento delle ordinarie procedure di riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:

- a) debitori irreperibili;
- b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito e alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di incerto esito;
- c) crediti di valore nominale inferiore ad euro 80,00.

In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate è opportuno che il provvedimento indicato al comma precedente sia accompagnato da una relazione del Responsabile dei servizi socio assistenziali.

Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente ed il prezzo medio delle stesse.

TITOLO II: LE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – FONDAMENTI GENERALI

Articolo 24 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capo II del presente regolamento, si intende:

- a) per “ **accertamento**”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto, e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dal Servizio Entrate, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “ **accertamento istruttorio**”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi per l'accertamento di cui alla precedente lettera a) ;
- c) per “ **agevolazioni**”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per “ **dichiarazione**”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “ **Funzionario Responsabile**”, il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo, previsto dalle distinte leggi di imposta;
- f) per “ **Regolamento**”, il presente regolamento;
- g) per “ **Responsabile**” del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. , la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per “ **tributo**”, l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria;
- i) per “ **entrate tributarie**” tutte le imposte, tasse, tributi comunque denominati istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate sulla base di legge futura.

Articolo 25– Esenzione dal pagamento dei tributi locali per le O.N.L.U.S.

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del d. lgs. 460/1997 sono esonerate dal pagamento **dei tributi comunali ove il regolamento specifico di ogni singolo tributo non preveda altrimenti.**

L'esenzione è concessa su richiesta del rappresentante legale dell'organizzazione, eventualmente acquisita anche in fase di accertamento e corredata di certificazione attestante la qualifica di ONLUS.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di quanto già richiesto iscritto in apposite liste di carico.

Articolo 26 – Funzionario Responsabile del tributo

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ciascun tributo di competenza del Comune, designa un dipendente, reputato idoneo per capacità personali, esperienza, titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare il funzionario responsabile designato:

- a) cura tutti i processi organizzativi utili all'acquisizione dell'entrata;
- b) applica le norme di legge e di regolamento nella specifica materia, fornendo l'interpretazione tecnicamente qualificata e garantendo l'omogeneità di trattamento fra i contribuenti;
- c) coordina il personale del Servizio Entrate incaricato della materiale gestione delle denunce, dei versamenti, di ogni altra comunicazione dei contribuenti;
- d) presiede e organizza le attività di controllo e di accertamento;
- e) adotta e sottoscrive gli avvisi di accertamento per la contestazione delle violazioni ;
- f) commina le sanzioni amministrative in applicazione dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997, tenendo in debita considerazione i criteri indicati nel capo III del presente titolo II;
- g) sottoscrive ogni atto gestionale connesso al procedimento tributario anche a rilevanza esterna, in quanto strettamente connesso alla gestione dell'entrata a lui affidata;
- h) cura direttamente il contenzioso, applicando i criteri indicati al successivo articolo 33;
- i) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela come regolamentato al capo IV del presente titolo II;
- j) gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle norme indicate al capo V del presente titolo II;
- k) valuta, approva o respinge le domande di rimborso o di rateazione del tributo;
- l) cura ogni altra incombenza o attività comunque disposta dalla legge o dai regolamenti relativa alla gestione del tributo.

Il ruolo di funzionario responsabile della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità compete al Responsabile designato dal concessionario della riscossione, per tutta la durata del contratto di concessione del servizio.

Il funzionario responsabile per la gestione del tributo esercita le proprie funzioni in autonomia, sotto la vigilanza del Dirigente dell'Area Risorse. La delibera che designa il funzionario stabilisce quali persone hanno titolo per la sostituzione del funzionario in caso di impedimento o assenza dello stesso.

Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente dell'Area Risorse.

Articolo 27 : Dichiarazione tributaria

Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

La dichiarazione, anche se non redatta sul modello formale prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'Amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

In ogni caso in cui il contribuente, per usufruire di agevolazioni deliberate dall'Amministrazione, abbia depositato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, non sarà soggetto a ripresentazione annuale della stessa qualora il fatto che rende oggettivo il requisito non abbia subito modificazioni.

Articolo 28 : Attività di controllo

Il funzionario responsabile, così come individuato in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

La Giunta comunale detta annualmente, con il PEG, i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, se non già emesso o fatto, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti ed informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13, **come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 142/1990 e ss.mm..**

Articolo 29 : Interrelazioni tra servizi ed uffici

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Entrate nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza disciplinari.

In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 30 : Rapporti con il contribuente

I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

L'amministrazione comunale, tramite i propri organi e servizi, cura la più completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, favorendo la redazione di testi coordinati ed esplicativi e la diffusione dei medesimi anche tramite sistemi di informazione elettronica. In particolare verrà promossa la diffusione di ogni provvedimento che contenga disposizioni in materia di organizzazione, di funzioni e di procedimenti e che riguardi norme in materia di tributi locali.

L'informazione completa al contribuente è perseguita anche in occasione di procedimenti di accertamento, curando che il contribuente possa essere messo al corrente del contenuto dei provvedimenti presso il luogo di effettivo domicilio o di domicilio speciale, se lo stesso è stato comunicato all'amministrazione, ferme restando le disposizioni in materia di notifica di atti tributari, ed altresì tutelando la riservatezza del contribuente.

L'amministrazione mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, le istruzioni, ogni ulteriore supporto occorrente per permettere l'agevole adempimento delle obbligazioni tributarie, fornendo tramite i propri uffici l'assistenza richiesta.

Gli uffici dell'amministrazione comunale provvedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti e delle informazioni necessarie al compimento dell'azione amministrativa per i quali il contribuente abbia indicato l'amministrazione o ufficio in possesso dei dati o della documentazione, fornendo indicazione, anche a voce, degli estremi di identificazione della pratica. Ove ciò non avvenga l'ufficio potrà rivolgersi al contribuente per ottenere indicazioni circa l'organo, ufficio o ente presso il quale è possibile ottenere le informazioni o la documentazione occorrente. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni speciali dettate dalla legge in materia di accertamento degli imponibili soggetti al pagamento della tassa smaltimento rifiuti, come anche quelle connesse alla documentazione della sussistenza di specifici requisiti per l'applicazione di agevolazioni.

Nell'ambito del procedimento di verifica dei tributi locali ove sorgano incertezze su aspetti rilevanti della posizione del contribuente prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'ufficio cura l'acquisizione di ogni informazione integrativa e chiarificatrice.

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e

ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.

Il contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi :

- a) al Garante del contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente;
- b) al Difensore Civico Regionale.

CAPO II – ACCERTAMENTO – RIMBORSI – CONTENZIOSO

Articolo 31 : Avviso di accertamento

L'esercizio della potestà accertativa per il recupero di somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata con avvisi di accertamento secondo le modalità e i tempi previsti nelle leggi istitutive dei singoli tributi e nel rispetto delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Gli atti di accertamento devono quindi presentare i seguenti requisiti:

- devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione ;
- se richiamano un altro atto che la parte possa non conoscere, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama;
- devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete e il responsabile del procedimento;
- devono indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- devono indicare le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere giudizialmente.

La natura tributaria dell'avviso di accertamento non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti.

Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo termini superiori o inferiori espressamente previsti da specifica norma legislativa.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 32 : Notificazione degli atti

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Servizio Entrate, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di un dipendente addetto al medesimo ufficio, il quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Alle condizioni e con i limiti e le modalità dettate da espressa norma di legge è possibile procedere alla notifica degli avvisi e degli atti da notificare con utilizzo della posta elettronica certificata.

Articolo 33: Contenzioso

La gestione del contenzioso tributario è svolta a cura del funzionario responsabile della gestione del tributo, in applicazione delle norme procedurali dettate dalla legge ed è orientata dai seguenti principi ispiratori:

- a) evitare l'instaurazione di liti ad ogni evidenza temerarie;
- b) salvaguardare, in linea di principio, l'applicazione omogenea del tributo tra i diversi contribuenti;
- c) valutare se un'eventuale mutamento di orientamenti interpretativi, anche di origine giurisprudenziale, possa risultare conveniente per l'amministrazione, optando per la non resistenza in giudizio;
- d) eccessiva onerosità della coltivazione della lite, specie nel caso di soccombenza in un grado del giudizio, assumendo come parametro di valutazione il rapporto tra costo che si dovrebbe sostenere in caso di soccombenza ed entità del credito da recuperare, che dovrà essere almeno pari al costo; si può comunque optare per la prosecuzione nel contenzioso quando oggetto dello stesso sia una questione di principio ritenuta di particolare rilevanza;
- e) convenienza oggettiva, anche tenendo conto dell'esigenza di assicurare una più celere realizzazione dell'entrata, nell'aderire, sia in fase precontenziosa, che nel corso del giudizio, a procedure di natura conciliativa ammesse dalla legge e/o dal presente regolamento;
- f) salvaguardia dei principi generali dell'ordinamento.

Le memorie di costituzione in giudizio e gli altri atti procedurali del contenzioso sono di norma sottoscritti dal Sindaco. Sono tuttavia sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo quando la legge attribuisce a questa figura la diretta tutela in giudizio.

Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, quando la legge lo prevede, oppure dal funzionario designato sulla base di mandato rilasciato dal Sindaco. Nel mandato possono essere previste delimitazioni specifiche dei poteri e possono essere designati per la rappresentanza anche più funzionari dell'amministrazione, sia in forma congiunta, sia in forma disgiunta, con riferimento a distinte competenze.

All'occorrenza, ovvero per specifici casi di particolare rilievo, il funzionario responsabile può richiedere l'assistenza dell'Avvocatura Civica.

La resistenza nel grado di Cassazione è preventivamente autorizzata con delibera di Giunta Comunale, anche al fine di autorizzare l'incarico di patrocinio oneroso.

Per le cause di valore fino a ventimila euro il ricorso depositato al protocollo del Comune, comunque denominato, ha valore ed efficacia di reclamo. Pertanto il procedimento contenzioso si sospende ed ha inizio un procedimento, della durata di novanta giorni, durante i quali il funzionario designato con provvedimento organizzativo della Giunta Comunale, attua l'esame dei rilievi del ricorrente e compie le valutazioni più opportune sulla base dei seguenti criteri-guida:

- a) grado di sostenibilità della pretesa dell'Ente, contenuta nell'atto impugnato;
- b) eventuale incertezza delle questioni poste con l'adozione dell'atto impugnato e oggetto dei rilievi del ricorrente;
- c) principio dell'economicità dell'azione amministrativa, delimitato e declinato tenendo presenti i criteri ispiratori dettati al comma 1 del presente articolo.

Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del funzionario sopra indicato, di un provvedimento espresso, da comunicare, eventualmente anche mediante PEC, al ricorrente. Il provvedimento potrà accogliere il reclamo in tutto o in parte oppure concludere per il diniego delle richieste poste dal ricorrente con il reclamo.

Il ricorso-reclamo può eventualmente contenere una proposta di mediazione, intesa come proposta economica alternativa rispetto al valore determinato con l'atto impugnato.

Il funzionario incaricato dalla Giunta della valutazione del reclamo-mediazione nel decidere, se ed eventualmente in quale ammontare ammettere la proposta di mediazione economica, esercita le proprie prerogative tenendo conto dei seguenti limiti:

- a) non creare differenze nel trattamento fra i contribuenti con riferimento all'applicazione di norme chiare e non controverse (come nel caso dell'applicazione della sanzione per omesso, parziale o tardivo pagamento di un tributo, stabilita dall'art. 13 del d. lgs. 471/1997 e ss.mm.);
- b) utilità della mediazione quale strumento che nel caso specifico appaia uno strumento per una più veloce realizzazione della pretesa tributaria, sintetizzando nella decisione finale tutti gli aspetti controversi e contrastanti che caratterizzino il caso;
- c) verifica del carattere sostanziale della proposta di mediazione, in modo che la stessa non appaia, all'evidenza, meramente dilatoria o strumentale.

L'accoglimento, in tutto o in parte, del reclamo o della proposta di mediazione, generano i seguenti effetti:

- a) annullamento totale o parziale dell'atto impugnato, con conseguente annullamento, revoca o riforma del provvedimento comunale;
- b) conferma, per contro, del provvedimento emesso e impugnato;
- c) versamento, entro venti giorni, delle somme liquidate con l'accordo di mediazione; nel caso in cui l'accordo di mediazione comporti restituzione di somme da parte del Comune **le**

- somme saranno erogate dall'Ente nei termini e modalità stabilite nello stesso accordo di mediazione;
- d) rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 35% del minimo edittale, nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di rifiuto del reclamo-mediazione e conseguente riconferma del provvedimento impugnato, ovvero in caso di mancata comunicazione della decisione sul reclamo-mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio entro e non oltre 120 giorni dal deposito del ricorso-reclamo al protocollo del Comune.

Se il valore della lite è di importo superiore a ventimila euro non si applicano gli istituti del reclamo e della mediazione precontenziosa e il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso al Comune.

Le disposizioni e i criteri stabiliti nel presente articolo trovano applicazione anche con riferimento alle ingiunzioni e agli altri atti del procedimento di riscossione coattiva, purché riferiti ad entrate tributarie ed in quanto applicabili.

Articolo 34 : Rimborso in materia di tributi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica all'interessato il provvedimento motivato di accoglimento, totale o parziale, informandolo che il pagamento verrà disposto entro i successivi 90 giorni. La comunicazione all'interessato è contestuale alla consegna alla Ragioneria comunale della documentazione occorrente per disporre il rimborso.

Contro il silenzio o contro il provvedimento di diniego il contribuente può inoltrare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure alla Commissione Provinciale Tributaria. Oltre al ricorso giurisdizionale il contribuente può avvalersi del ricorso gerarchico in via amministrativa al Dirigente di Area, presentando a tale scopo istanza in carta libera. Alla istanza il Dirigente di Area fornirà risposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui il contribuente manifesti la propria disponibilità a compensare le somme a lui dovute a titolo di rimborso con le somme dovute, anche per periodi successivi, per il medesimo

tributo, il Funzionario responsabile dispone in tal senso mediante autorizzazione alla compensazione.

Capo III - Sanzioni tributarie

Art. 35 Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

Nella determinazione della misura specifica di sanzione, tra il livello minimo e massimo previste dalla legge il funzionario responsabile definisce la misura edittale tenendo conto della gravità oggettiva della violazione, del comportamento del soggetto, dell'eventuale fattiva collaborazione al buon esito e alla celerità dell'azione di accertamento posta in essere per sanare la violazione, dell'eventuale indisponibilità, per contro, e di ogni forma ostruzionistica posta in atto per intralciare l'azione repressiva della violazione.

Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche sociali.

Art.36 Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, con motivata determinazione a cura del funzionario responsabile e tenendo presenti i seguenti criteri ispiratori:

1. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione infedele).
2. applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo ovvero quando il funzionario ritenga che il riconoscimento della sanzione minima possa più celermente consentire il buon esito dell'accertamento, anche avuto riguardo alla fattiva collaborazione del contribuente;
3. applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.)
4. mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs.472/1997
5. aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva
6. riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile
7. applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Non si dà luogo ad applicazione di sanzione qualora il pagamento o l'adempimento reso sia stato posto in essere sulla base di servizi di calcolo resi direttamente o messi a disposizione dall'amministrazione. In tal caso, discendendo il comportamento del contribuente da una specifica, dimostrabile, indicazione fornita dall'amministrazione, si opererà il mero recupero dell'imposta e degli interessi moratori.

Art. 37 Concorso di violazioni e continuazione

In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997 la sanzione viene così determinata:

1.se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.

2. Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione-base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 38 Recidiva

Si intende come comportamento recidivo la reiterazione, nei tre anni precedenti a quello oggetto di esame, di una violazione della stessa natura o indole di quella rilevata per l'anno oggetto di esame e a condizione che la stessa sia già stata risolta con la definizione agevolata, l'acquiescenza, l'adesione all'accertamento, la mediazione o la conciliazione.

Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Se il comportamento si può definire recidivo, alle condizioni sopra indicate e fatta salva la concorrente applicazione dell'art. 39, la sanzione è aumentata della metà.

Art.39 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art.40 Adesione all'accertamento o acquiescenza

Nel caso di violazione di omessa denuncia o infedele denuncia l'acquiescenza all'avviso di accertamento o adesione all'accertamento che contesta la violazione è premiata con la riduzione della sanzione comminata in misura pari ad 1/3 della stessa, purché il pagamento o l'adesione intervengano entro il termine dei 60 giorni di rito previsti per il pagamento o l'impugnazione dell'atto.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della sanzione per acquiescenza e pertanto gli importi delle sanzioni saranno richiesti in misura piena.

Il contribuente può, in alternativa ricorrere alla definizione agevolata, allo scopo di avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ad 1/3, quando intenda, separatamente, impugnare in giudizio il provvedimento limitatamente alla parte che riguarda l'imposta.

Capo IV – Autotutela

Art. 41 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 42 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 43 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di :

1. errore di persona
2. errore logico o di calcolo
3. errore sul presupposto del tributo
4. doppia imposizione
5. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
6. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
7. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 44 - Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc..

Art.45 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

1. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
2. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità. ecc.);
3. vi è pendenza di giudizio;
4. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 46 Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo V - Accertamento con adesione

Art.47 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19/6/1997 n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 48 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

La definizione chiesta ed ottenuta da una degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art.49 Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

1. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
2. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.50 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e altre richieste, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.51 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.50, può formulare , anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di accertamento con adesione.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art.52 Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art.53 Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.54 Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i diecimila euro. In tale caso sono dovuti gli interessi legali.

Art. 55 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di

sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione ne dagli atti in possesso alla data medesima .

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 56 Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo VI - Diritto di interpello

Art. 57 – Interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione e di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali e relativamente ai seguenti aspetti:

- a) modalità di applicazione di disposizioni tributarie, concernenti i tributi comunali, qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni o la corretta qualificazione di fattispecie;
- b) sussistenza delle condizioni e valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti per l'applicazione di un'agevolazione tributaria comunale o altro regime di favore;
- c) applicazione ad una specifica fattispecie tributaria comunale dell'istituto dell'abuso del diritto;
- d) disapplicazione di norme antielusive che limitino deduzioni, detrazioni o altri regimi agevolati astrattamente applicabili nel caso in cui l'interessato sia in grado di fornire dimostrazione che nel suo caso gli effetti elusivi non si possono verificarsi. Nel caso di risposta negativa all'istanza di interpello concernente questo punto il contribuente può sempre fornire la dimostrazione dell'inesistenza del comportamento elusivo nel suo caso in ogni successiva fase del procedimento.

L'istanza è validamente presentata anche se l'istante è un soggetto che in base alla legge è obbligato a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente.

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari.

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione comunale ha già fornito in modo chiaro la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti a contenuto dispositivo (delibere, determinazioni o altri atti monocratici) pubblicati o il cui contenuto sia stato riportato in materiali a contenuto informativo pubblicati dal Comune.

Le norme tributarie comunali che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitino deduzioni, detrazioni o altri regimi agevolativi, possono essere disapplicate se il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi non si possono verificare. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

Il contribuente può inoltre presentare interpello per conoscere se un determinato comportamento di applicazione delle disposizioni tributarie comunali possa costituire fattispecie di abuso del diritto.

Art. 58 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune e deve essere:

- a) conforme al modello tipo reso pubblico dal Comune;
- b) indicare chiaramente che si tratta di istanza di interpello e specificare a quale specifica ipotesi contemplata al comma 1 dell'art. 57 il contribuente intende far riferimento;
- c) trasmessa con modalità idonee a consentirne la registrazione al Protocollo generale dell'Ente, al fine del decorso dei tempi procedurali previsti.

La richiesta, che può essere presentata unicamente per un tributo comunale, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante e i dati del legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) espressa indicazione del tipo di istanza, avuto riguardo all'elencazione contenuta al comma 1 articolo 57, per la quale si interpella l'amministrazione;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui l'istante chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione in modo chiaro, univoco e non ambivalente della soluzione che l'istante propone;
- f) l'indicazione del domicilio o recapito, anche telematico, al quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione, inclusa la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale, con allegazione della procura.

All'istanza deve essere allegata la documentazione, non già in possesso del Comune o di altre amministrazioni indicate dall'istante, rilevante per la risposta.

Se la risposta presuppone accertamenti di natura tecnica non di competenza dell'amministrazione comunale, all'istanza devono essere allegati i pareri resi dagli uffici competenti.

Nel caso in cui l'istanza sia carente dei requisiti indicati alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 2, il funzionario responsabile del procedimento invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Non costituisce istanza di interpello la richiesta di chiarimenti in forma breve formulata in forma verbale o anche in forma scritta, ma non riconducibile ai casi sopra indicati. In tal caso le risposte fornite (verbalmente o con e_mail) ed anche le mancate risposte non generano gli effetti previsti dall'ordinamento per l'istanza di interpello formalmente identificata.

Il funzionario responsabile del procedimento dichiara inammissibile l'istanza nei seguenti casi:

1. non sono chiaramente indicati gli elementi di cui al comma 2 lettere a) e c) del presente articolo;
2. l'istanza non rispetta la condizione posta all'art. 57 comma 3;

3. nel caso non si ravvisano le obiettive condizioni di incertezza, avuto riguardo a quanto precisato al comma 4 dell'articolo 57, fermo restando l'obbligo di riportare nel provvedimento di rigetto dell'istanza il contenuto della soluzione, eventualmente già trasfusa in atti a contenuto informativo, applicabile al caso;
4. la questione riguarda una questione per la quale il contribuente ha già ricevuto, in precedenza, una risposta ad interpello, sempre che la nuova istanza non contenga elementi o contenuti parzialmente diversi da quanto riportato nella precedente istanza;
5. la questione riguardi imposte e tributi di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia – Città Metropolitana;
6. riguardi questioni per le quali siano già state avviate attività di controllo, alla data di presentazione dell'istanza, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
7. il contribuente, per quanto invitato ad integrare l'istanza ai sensi del disposto del comma 5 del presente articolo, non vi abbia provveduto nei termini assegnati.

Se l'interpello ha avuto ad oggetto l'ipotesi prevista alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 57, e l'amministrazione abbia effettivamente fornito risposta, prima di emettere un avviso di accertamento che abbia ad oggetto l'applicazione di detrazioni o altri regimi agevolati, l'ufficio deve, a pena di nullità dell'avviso di accertamento, notificare all'interessato una richiesta di chiarimenti, concedendogli 60 giorni per adempiere. La richiesta di chiarimenti deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo. Dalla data di ricevimento della risposta, ovvero dall'inutile decorso dei 60 giorni assegnati per la risposta del contribuente, devono decorrere almeno ulteriori 60 giorni in favore dell'amministrazione per poter emettere e notificare validamente l'atto di accertamento. Se il termine è inferiore esso è automaticamente prorogato, in deroga ai termini ordinari, fino alla concorrenza dei 60 giorni.

L'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Art. 59 - Effetto dell'interpello

Il funzionario responsabile per la gestione del tributo risponde alle istanze di interpello nei seguenti termini:

- entro 90 giorni per gli interPELLI formulati ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 57;
- entro 120 giorni per gli interPELLI formulati ai sensi del comma 1 lettere b), c) e d) dell'art. 57.

La risposta, scritta, motivata e contenuta in un documento protocollato, è vincolante per l'amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente, al tributo oggetto dell'istanza e al periodo di imposta per il quale l'istanza è formulata, restando escluso un effetto retroattivo o ultrattivo della risposta ad altre annualità, a meno che la risposta fornita non lo stabilisca espressamente.

Se la risposta non è fornita al contribuente entro il termine indicato al comma 1 si forma il silenzio-accoglimento, nel senso che il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

La presentazione di istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie nazionali o comunali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le risposte fornite agli interpelli non sono suscettibili di impugnazione alla Commissione Tributaria con la sola eccezione del diniego di applicazione di agevolazioni oggetto del caso indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 57.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Norme speciali in materia di definizione agevolata

Articolo 60 – Definizione agevolata speciale in ambito ICI

In materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in via di eccezione, e tenuto conto del fatto che la corretta interpretazione della norma dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992, in materia di agevolazione sulla prima casa, è stata codificata soltanto nell'anno 2010 con la sentenza n. 14389/2010 della Corte di Cassazione, che è intervenuta a mutare una prassi applicativa comunemente diffusa ed ammessa, l'avviso di accertamento è circoscritto alla sola quota d'imposta, restando invece, le sanzioni e gli interessi moratori, abbuonati nell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 13 della legge 289/2002, anche a valere con riferimento ad avvisi, provvisoriamente emessi per il recupero della sola imposta, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Capo II – Disposizioni finali

Articolo 61 – Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Per tutto quanto attiene alle entrate di natura tributaria le sue disposizioni esplicano effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 62 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento delle entrate sono abrogati:

- a) il regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera CC 187 del 17 dicembre 1998 e ss.mm.;
- b) il regolamento comunale per l'applicazione degli istituti giuridici dell'autotutela, dell'interpello, dell'accertamento con adesione e contenente disposizioni in materia di sanzioni, approvato con delibera CC 189 del 17 dicembre 1998 e ss.mm.

Articolo 63 – Revoca

In relazione all'intervenuta abrogazione delle norme di legge che imponevano l'istituzione del Consiglio Tributario, il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario adottato con la delibera CC. n. 72 del 23 novembre 2011 è revocato.